

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 65/07/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza nr. 422/02/2009 depositata in data 23 dicembre 2009 accoglieva il ricorso interposto dalla società Immobiliare Gonfalone srl avverso l'atto di contestazione epigrafe.

Appella ritualmente l'Ufficio - Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Milano - il quale lamenta che i primi giudici avrebbero , in buona sostanza , analizzato in modo non corretto gli elementi fattuali posti a base della cartella e quelli rappresentati dalla parte.

La cartella è stata inizialmente emessa per importo superiore, ma, a seguito del ricorso, l'Ufficio ha proceduto ad uno sgravio parziale di € 45.499/07. Il residuo importo di € 107.184/70 è relativo al disconoscimento di un credito di imposta ai fini IVA a compensazione del debito IVA anno 2004 per l'importo di € 77.253/00.

Deduce l'Ufficio che la motivazione addotta dai primi giudici è errata atteso che il presunto credito IVA compensato per la dichiarazione 2004, oggetto della cartella, in realtà era stato erogato a seguito di richiesta di rimborso avanzata per gli anni 1997 e 1998. Sostiene, infatti, che nella dichiarazione 1997 era stato indicato un credito Iva pari a Lit. 347.102.000 dei quali Lit. 197.102.000 venivano portati in compensazione nel successivo anno, mentre l'importo di Lit. 150.00.000 veniva indicato a rimborso nel quadro VL della dichiarazione per il 1997 ; il pagamento di tale somma avveniva in data 18 settembre 1998 da parte di Equitalia. Nella dichiarazione per l'anno di imposta 1998 veniva correttamente esposto il credito di Lit.197.102.000 dei quali Lit. 50.000.000 venivano chiesti a rimborso e pagati nel giugno 1999, mentre la restata somma di Lit. 141.715.000 veniva riportata a credito nel periodo di imposta successivo per il quale , peraltro , non è stato compilato il quadro VR e controparte non ha dato prova della sua presentazione al Concessionario.

Sul punto i primi giudici hanno errato nel ritenere che l'esistenza del credito IVA consenta in ogni caso la compensazione , in quanto manca la richiesta di rimborso stante il mancato invio del quadro VR. È pertanto corretto l'Importo richiesto in cartella dall'Ufficio. Nessuna nullità della cartella o della sua notifica.

Conclude per la riforma del primo deciso e la conferma della cartella impugnata con vittoria di spese.

Propone altresì appello Equitalia Esatri Spa la quale deduce la nullità della decisione assunta nei suoi confronti in quanto il Concessionario non è legittimato passivo quanto ai motivi dedotti in punto di legittimità dell'iscrizione a ruolo. Quanto ai motivi non esaminati dal giudice di prime cure in quanto ritenuti assorbiti , intende ribadire che la cartella emessa è esente da censure in punto di notifica . Deduce che l'art. 26 DPR 602/73 consente la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , notifica che si perfeziona nel momento della sottoscrizione da parte del destinatario o di persone abilitate della ricevuta di ritorno . Tale metodo di notifica non prevede la relata di notifica trattandosi di atto contenuto in un plico raccomandato. Sul punto richiama Cass. 15948/10 e Cass. 14327/09, oltre a giurisprudenza di merito.

Deve essere destituita di fondamento anche la questione posta in merito alla nullità della cartella per carenza di sottoscrizione in quanto non prevista da nessuna norma di legge; stesso dicasi per l'asserita mancata indicazione del responsabile del procedimento in quanto tale requisito deve sussistere solo per le cartelle notificate successivamente al 1 giugno 2008. Peraltro nella cartella in discussione viene indicato il nominativo del

responsabile. Conclude per l'accoglimento dell'appello e per la conseguente dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità del ricorso per i motivi sopra esposti e, in ogni caso, per carenza di legittimazione passiva del Concessionario. Con vittoria di spese.

Si costituisce e resiste la contribuente la quale insiste per il rigetto degli appelli e la conferma del primo deciso con vittoria di spese.

Controdeduce che l'Agenzia ha pacificamente ammesso l'esistenza del residuo credito IVA riportato nella dichiarazione per l'anno 2004, avendo contestato solo la modalità del recupero del credito. L'Agenzia sostiene che la società non poteva indicare tale credito nel rigo VL 27 dell'Unico 2005 per il fatto che per quel credito era ancora in essere nel 2005 la procedura di rimborso senza che fosse stato ancora emesso un provvedimento di diniego.

Sottolinea, peraltro, come l'Agenzia, nel proprio atto di appello, ha modificato i termini della questione affermando che tale credito era già stato rimborsato prima del 2005; in tal modo ha dedotto motivi nuovi e contrari a quanto discusso in contraddittorio nel primo grado di giudizio, con conseguente censurabilità dell'appello che deve ritenersi inammissibile.

L'Ufficio, inoltre, è incorso in un evidente errore nel richiedere l'iscrizione a ruolo perché oltre a non accettare l'importo a credito esposto nel quadro VL 27 (frutto del credito residuo per l'anno 2000 oltre a quello maturato negli anni successivi) non ha neppure tenuto conto dei versamenti periodici effettuati per € 15.901/00 per i quali è stata fornita prova del versamento anche se è stato indicato nel modello F24 un codice fiscale errato.

La posizione del credito deve essere così ricostruita, secondo parte appellante

Dichiarazione 1998 credito di Lit. 191.715.000

Dichiarazione 1998 credito compensato per Lit. 141.715.000

Differenza chiesta e non rimborsata Lit. 50.000.00

Sul rimborso di Lit. 50.000.000 l'Agenzia afferma che lo stesso sarebbe avvenuto in data 17/6/99, ma in realtà il credito non è stato erogato in quanto la stessa Esatri con missiva del 28 maggio 1999 aveva bloccato il rimborso per incompletezza della fidejussione presentata. Risulta, inoltre, dal cassetto fiscale che l'Agenzia delle entrate in data 5 maggio 2005 ha archiviato la pratica di richiesta di rimborso "per mancata presentazione di documentazione". Tale archiviazione è incompatibile con l'affermazione di avvenuto rimborso. Quindi il credito di Lit. 50.000.000 è stato correttamente riportato nelle dichiarazioni successive e aggiunto al credito maturato negli altri periodi di imposta.

In via subordinata rileva come una parte della cartella è sicuramente non dovuta in quanto deve essere depurata dai versamenti periodici eseguiti per l'anno 2004 per l'importo di Lit. 15.901.000 oltre che dai relativi interessi e sanzioni. Dovrà essere ridotta anche dell'importo di Lit. 100.000.000 relativo al credito risalente alla dichiarazione anno 2000 oltre interessi e sanzioni.

Ribadisce, inoltre, i motivi già dedotti in primo grado con riferimento alla nullità della cartella che non sono stati esaminati dai primi giudici nonché relativi alle sanzioni comminate in quanto non indicato il criterio di liquidazione.

Conclude in via preliminare per l'inammissibilità dell'appello e in via principale per la conferma della decisione impugnata. In via subordinata per la riduzione degli importi indicati in cartella come sopra specificato.

La trattazione della controversia avveniva come da separato processo verbale in atti.

OSSERVA

La Commissione preliminarmente esamina la questione posta dalla società in ordine all'inammissibilità del ricorso che ritiene non fondata in quanto non è affetto da inammissibilità per violazione del divieto di ius novorum il motivo di appello che contenga nuove argomentazioni o diverse qualificazioni di motivi già dedotti nel ricorso di primo grado.

L'Ufficio nell'appello ha inteso specificare meglio nel merito i termini della questione e non ha stravolto quella che è stata l'impostazione originaria della materia dei contendere.

Ciò posto si ritiene di dover esaminare la questione di merito afferente alla sussistenza del credito e alla possibilità del recupero di esso mediante compensazione negli anni successivi in pendenza di una procedura di rimborso che non ha avuto seguito; tale questione, a parere del Collegio, ha portata assorbente rispetto alle altre questioni proposte dalle parti e già ritenute assorbite nel primo deciso.

Dall'esame della documentazione prodotta emerge quanto segue. La società Gonfalone Immobiliare srl presenta un primo Modello Unico - Iva 2005 per l'anno d'imposta 2004 nel quale non viene esposto nel rigo VL 27 alcun credito di imposta per anni pregressi, mentre indica l'importo di € 15.901/00 per versamenti periodici (versati a mezzo di F24 prodotti sub doc 7). Successivamente presenta nei termini (31 gennaio 2006) una dichiarazione integrativa nella quale compare al rigo VL 27 un "credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'Ufficio" per € 77.523/00 (pari Lit. 150.105.000).

A seguito dell'invio della comunicazione di irregolarità nella quale viene contestata IVA a debito per € 73.127/00 (si tratta in realtà di una seconda comunicazione in quanto la prima è stata sostanzialmente annullata in quanto riprendeva erroneamente a tassazione i versamenti periodici che, invece, erano stati effettuati, e il credito derivante dall'Unico 2005 di € 4.395/00), la società presenta all'Agenzia delle Entrate Milano 1 delle osservazioni per spiegare l'origine del credito esposto al quadro VL 27 della dichiarazione integrativa.

Tale credito è un riporto di crediti di imposta risalenti agli anni 1998 e 1999 che, secondo la società, non sono mai stati rimborsati, anche se richiesti a rimborso nelle rispettive dichiarazioni.

Dalla dichiarazione IVA anno 1999 (per il 1998, sub doc. 9) emerge un credito richiesto a rimborso di Lit. 50.000.000. Nella dichiarazione IVA anno 2000 per il 1999 emerge un credito riportato a nuovo dall'anno precedente di Lit. 141.715.000 che, sommato al credito scaturente dalla dichiarazione annuale per il 1999, raggiunge la somma di Lit. 220.889.000 dei quali Lit. 100.000.000 vengono chiesti a rimborso nel modello VR (sub doc. 16), che, peraltro, non risulta compreso tra i quadri inviati in via telematica. Il credito non rimborsato viene riportato fino alla dichiarazione oggetto del presente contenzioso.

L'Ufficio contesta che il credito è stato rimborsato, ma, in realtà riguardando tutti i documenti prodotti si evince che il credito oggetto di rimborso è relativo all'anno di imposta 1997 ed è pari a Lit. 150.000.000 come risulta dalle stesse produzioni offerte dall'Agenzia (Serpico all. 2 all'appello).

Non risulta rimborsato il credito di Lit. 50.000.000 richiesti per l'anno di imposta 1999 atteso che per tale pratica di rimborso veniva comunicato l'impossibilità di procedere per carenza della polizza fideiussoria con conseguente archiviazione della pratica come da

comunicazione della stessa Agenzia in data 5 dicembre 2005 (Doc. 27 allegati Gonfalone primo ricorso "stampa cassetto fiscale).

Non risulta, inoltre, rimborsato il credito IVA di Lit. 100,000,000 richiesto nell'anno 2000.

Quanto all'appello proposto da Equitalia, si è già osservato che le questioni relative alla cartella e alla sua notifica sono assorbite dalla questione di merito sopra svolta. Peraltro si ritiene doveroso precisare che se è pur vero che Equitalia agisce a fronte di iscrizione a ruolo disposta dall'Agenzia Entrate e non può essere chiamato a rispondere di eventuali errori nella formazione del ruolo, è legittimata passiva quanto alle questioni che vengono sollevate in merito alla validità della emissione della cartella e alla sua notifica.

Sul punto di precisa che la cartella è esente da censure quanto alla sua notificazione in quanto è stata rispettata la procedura di notifica prevista dall'art. 26 DPR 602/73 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento , valendo quest'ultimo come parte integrante della relazione di notifica. Quanto alla sottoscrizione si rileva che la stessa non è prevista da alcuna norma di legge. Quanto alla mancata indicazione del responsabile del procedimento si nota che tale previsione è stata inserita solo per i ruoli consegnati successivamente al 1 giugno 2008, quindi la questione non rileva per il caso di specie.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto degli errori commessi da entrambe le parti processuali

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione rigetta l'appello proposto dall'Ufficio nonché quello proposto dalla soc. Equitalia e compensa le spese del grado